

16 MAGGIO 2020 16:47



CRONACA ▾ POLITICA ▾ SPORT ▾ ECONOMIA ▾ CONSUMATORI ▾ SPETTACOLO ▾ CULTURA ▾ HI-TECH ▾ 🔍

LIGURIA
NOTIZIE.it

Home > Politica > Politica Italia

POLITICA POLITICA ITALIA

Riaperture, sanzioni e spostamenti da lunedì 18: ecco la nota integrale di Palazzo Chigi

16 Maggio 2020 0

CONDIVIDI



Facebook



Twitter



Premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi

“Covid-19, misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ieri ha approvato un nuovo decreto-legge.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.



83,378 Fans

MI PIACE



1,260 Follower

SEGUI



8,155 Follower

SEGUI

Popolari

Riaperture lunedì 18, Toti: ordinanza pronta entro oggi. In Liguria indice R0 pari a 0,4

16 Maggio 2020



Gli angeli del 31° Stormo trasportano bimbo da Brindisi a Gaslini

16 Maggio 2020



Genova, sottoposti a quarantena escono di casa. Segnalazioni in procura e controlli

15 Maggio 2020

Gossip



Allam: conversione spontanea inverosimile, terroristi impongono dittatura islamica

11 Maggio 2020

0

Ecco il testo integrale della nota ufficiale diffusa stamane da Palazzo Chigi con le nuove regole.

"Spostamenti.

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, **in una regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali.

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o **linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, **adottati dalle Regioni** o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a



Mafiosi scarcerati e a Emilio Fede (89 anni) negato permesso per vedere moglie e figlia

8 Maggio 2020

0

livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la **sospensione dell'attività** economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**.

Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Deliberazioni a norma del Testo unico sugli enti locali.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.

Leggi regionali.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio;

la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante Collegato alla legge di stabilità regionale 2020;

la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria;

la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020); la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022;

la legge della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione; la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/2020, recante Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia; la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)".

TI PROTREBBERO INTERESSARE



Sponsor

Intestino: dimentica i probiotici e piuttosto fai questo.

Nutrivia



Sponsor

I prezzi degli pneumatici online potrebbero sorprenderti

Pneumatici | Link Sponsorizzati

